

Sez. III Regolamento Fondo Integrativo Sanitario (Fondo solidale malattie lunghe)

Tutela integrativa per malattia o infortunio extra lavoro

Contributo associativo mensile:

Fascia	Su 26 giorni lavorativi medi mensili	Contributo mensile
A	da 30 a 38 ore settimanali	€ 3,00 (tre/00)
B	da 20 a 29 ore settimanali	€ 2,00 (due/00)
C	fino a 19 ore settimanali	€ 1,00 (1/00)

L'iscrizione alla forma di assistenza base "Fondo integrativo sanitario Cooperativa - Tutela integrativa per malattia o infortunio extra lavoro" può essere richiesta da tutti coloro che aderiscono alla FDA BASE "Fondo integrativo sanitario Cooperativa", che siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto sociale, dal Regolamento applicativo, nonché dal Verbale di accordo mutualistico sottoscritto fra la "Cooperativa" e l'Associazione indicata dalla Cooperativa.

Allegato al Regolamento

1.1 Sussidio di malattia

Al socio lavoratore della Cooperativa, assente dal lavoro per malattia o infortunio extra lavoro, con decorso domiciliare, spetta un sussidio giornaliero di

Fascia	Sussidio giornaliero
A	€ 20,00 (venti/00)
B	€ 15,00 (quindici/00)
C	€ 10,00 (dieci/00)

Il sussidio viene erogato solo per i giorni lavorativi, sono escluse le domeniche e le festività nazionali.

Il sussidio spetta in caso di malattia o infortunio extra lavoro al superamento dei 180 giorni di malattia nell'arco dell'anno solare.

Il sussidio verrà comunque erogato per un massimo di 150 giorni per anno solare, o frazioni di anno qualora l'iscrizione sia di durata inferiore all'anno.

Il sussidio verrà comunque erogato per un massimo di 300 giorni per persona ogni tre anni.

1.2 Acquisizione del diritto al sussidio

Il sussidio è erogabile soltanto se al momento dell'evento il lavoratore è regolarmente dipendente della Cooperativa.

Se il rapporto di dipendente ha termine durante il periodo di malattia, il diritto al sussidio cessa con il termine del rapporto di lavoro.

In nessun caso è erogabile il sussidio oltre il termine di iscrizione alla SMS indicata dalla Cooperativa.

1.3 Richieste sussidi

Il sussidio può essere richiesto:

Dal 1 al 15 di ognuno dei mesi tra agosto a gennaio per i giorni di assenza non retribuiti causa superamento dei 180 giorni di malattia nell'arco dell'anno solare con saldo finale entro il 28 febbraio per i periodi precedenti di malattia dal 1 luglio al 31 dicembre.

1.4 Riparto fondo

Nel caso la disponibilità massima annua non venisse fruita, in parte o in toto, la rimanente somma rimane disponibile nello specifico fondo istituito denominato FONDO WELFARE MALATTIE LUNGHE, E COMUNQUE A DISPOSIZIONE DELLA COOPERATIVA.

Documenti da Allegare

1 - Malattia e infortunio extra lavoro con decorso domiciliare

- 1) Certificato del medico curante con data di inizio malattia, data di compilazione del certificato, diagnosi e prognosi.
- 2) Dichiarazione della Cooperativa relativo al periodo di malattia e dell'attestazione che il lavoratore sia dipendente durante il periodo di malattia.

Sez. IV Fondo Integrativo Sanitario

(Integrazione di reddito a seguito di demansionamento o riduzione di ore lavorative per motivi sanitari)

1. Sussidio causa prescrizione

Il sussidio viene erogato **ESCLUSIVAMENTE** a lavoratori iscritti al Fondo, che siano Soci da almeno 20 anni e che abbiano un'età anagrafica compresa tra i 59 e oltre.

Il sussidio è erogabile a coloro che, a seguito di visita medica da parte del medico aziendale con prescrizione, abbiano dovuto cambiare mansione o abbiano avuto una riduzione oraria uguale o superiore al 30%, con conseguente perdita salariale.

Per ottenere il sussidio la prescrizione deve essere stata decretata in data non antecedente al 30 giugno 2020

1.1 Acquisizione del diritto al sussidio

Il sussidio è erogabile soltanto se al momento dell'evento il lavoratore è regolarmente socio-lavoratore della cooperativa e iscritto al fondo da almeno un anno. Se il rapporto di socio-lavoratore ha termine durante il periodo di erogazione, il diritto al sussidio cessa con il termine del rapporto di lavoro.

In nessun caso è erogabile il sussidio oltre il termine di iscrizione alla SMS indicata dalla Cooperativa.

1.2 Richieste sussidi

Il sussidio può essere richiesto per un max di 24 mesi inoltrando domanda presso l'ufficio soci (**soci@coopselios.com**).

Coprirà il 70 % netto della perdita per una somma non superiore a € 300.
Sarà compito delle funzioni aziendali coinvolte verificare i requisiti.

1.3 Riparto fondo

Nel caso in cui le somme raccolte a favore del Fondo fossero sufficienti solo alla copertura delle malattie, i sussidi a seguito di prescrizione medica NON saranno erogati.

Documenti da Allegare

2 – Demansionamento o riduzione ore del contratto per motivi sanitari

1) Dichiarazione della Cooperativa relativo al periodo di demansionamento **o di riduzione delle ore lavorate causa prescrizione del medico del lavoro** e attestazione dell'importo decurtato della retribuzione.

Sez. V Fondo Integrativo Sanitario (Fondo solidale malattie figli)

1. Sussidio malattia figli

Il sussidio viene erogato **esclusivamente** a lavoratrici/ori che siano Socie/i della Cooperativa appartenenti alla Categoria Ordinari e Speciali, iscritti al Fondo Integrativo Sanitario.

Alla socia/o - lavoratrice/ore della Cooperativa, assente dal lavoro per malattia della figlia/o dal rientro dalla maternità fino all'età compresa di 8 anni spetta un sussidio giornaliero di:

Fascia	Sussidio giornaliero
A	€ 45,00 (quarantacinque/00)
B	€ 35,00 (trentacinque/00)
C	€ 25,00 (venticinque/00)

Il sussidio spetta in caso di malattia della figlia/o certificata dal Medico Pediatra riportante l'indicazione del genitore che assiste.

Il sussidio verrà erogato per un massimo di 5 giorni per anno solare per ogni figlio compreso nella fascia d'età indicata sopra.

1.1 Acquisizione del diritto al sussidio

Il sussidio è erogabile soltanto se al momento dell'evento la lavoratrice/ore è regolarmente socia/o -dipendente della Cooperativa.

Se il rapporto di socia/o-dipendente ha termine durante il periodo di malattia, il diritto al sussidio cessa con il termine del rapporto di lavoro.

In nessun caso è erogabile il sussidio oltre il termine di iscrizione alla SMS indicata dalla Cooperativa.

1.2 Documentazione e Comunicazioni

Certificato del Medico Pediatra con data di inizio malattia, data di compilazione del certificato, riportante le generalità del minore e l'indicazione del genitore che assiste da inviare **all'ufficio paghe** e **ufficio soci** (soci@coopselios.com), comunicando i giorni di assenza al proprio **responsabile diretto**.

1.3 Richieste sussidi

Il sussidio può essere richiesto per un massimo di 5 giorni per anno solare per ogni figlio di età compresa tra i 0 e gli otto anni. Nel caso la disponibilità massima annua del Fondo venisse superata, i giorni sussidiabili potranno essere ridotti o sospesi.

Modificato dall'assemblea dei soci del 15 dicembre 2023